

Edizione di giovedì 9 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Mancata registrazione contratto con cedolare secca: come regolarizzare?
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive: attività di impresa e rapporti di lavoro
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Riserva di rivalutazione: luci e ombre sul calcolo della base imponibile
di **Alessandro Carlesimo**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trust: imposta di donazione e trust esteri nella bozza di circolare
di **Ennio Vial**

DIRITTO SOCIETARIO

Ammesso il supplente del sindaco unico nelle Srl
di **Fabio Landuzzi**

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Un giornalismo che racconta soluzioni è affidabile: i dati in un nuovo studio
di **Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network**

CASI OPERATIVI

Mancata registrazione contratto con cedolare secca: come regolarizzare?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Contratto con cedolare secca uso commerciale cat .c1 mq. 200 stipulato nel 2019 e non registrato in quanto inviato online e scartato e non riproposto entro i 5 giorni.

Durata dal 01/11/2019 al 31/10/2025.

Possibilità di regolarizzarlo?

Come noto, se il contribuente decide di optare per la cedolare secca è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota pari al 21% (o, al ricorrere di determinati presupposti, al 10%).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 26/E/2011, analogamente a quanto avviene nei casi in cui l'opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, *“anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell'esercizio dell'opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell'imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell'opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca”*.



EVOLUTION
Euroconference

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive: attività di impresa e rapporti di lavoro

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Due recentissime decisioni dei giudici di merito appaiono degne di rilievo per le tesi che sostengono e per le ricadute che queste possono avere per il mondo dello **sport dilettantistico**.

La Corte d'Appello di L'Aquila, con una sentenza del 5 agosto ultimo scorso, ha confermato la declaratoria di fallimento di una importante associazione sportiva abruzzese indicando, nel solco di una giurisprudenza della Cassazione, alcune linee interpretative di grande interesse.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, in linea di diritto, **una associazione sportiva dilettantistica è suscettibile di assumere lo status di imprenditore commerciale – e di essere quindi assoggettata a procedure concorsuali e, in particolare, a fallimento – allorché svolga o abbia svolto in concreto, anche senza perseguire scopi di lucro** (giacché il cd. **lucro soggettivo non è elemento essenziale** per il riconoscimento della qualità di **imprenditore commerciale**, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista il cd. lucro oggettivo, cioè una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi: **Cassazione n. 6835/2014, n. 14250/2016 e n. 25478/2019**), **“esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale”**.

Non assumono rilievo, quindi, le previsioni della **normativa tributaria** che considerano non commerciali determinate attività di simili associazioni (riconducibili, sul piano civilistico generale, all'impresa o all'imprenditore commerciale ai sensi degli [articoli 2082 e 2195 cod. civ.](#)), **esentandole dal concorso alla formazione del reddito complessivo** come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, previsioni alle quali **“non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che le ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico”** (così **Cassazione, n. 8374/2000**).

Ne deriva che, secondo questa condivisibile interpretazione giurisprudenziale, **lo svolgimento di una attività economica rilevante, anche se come tale per espresse facilitazioni non suscettibile di rilievo fiscale, mantiene la sua natura imprenditoriale sotto il profilo dell'assoggettamento a procedure concorsuali** anche per gli enti su base associativa.

La Corte ha infatti fatto riferimento, per accertare la natura commerciale dell'attività esercitata dall'associazione dichiarata fallita, **alle sue “dimensioni economiche notevoli, implicanti costi di gestione notevolissimi, un massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni di atleti, sponsorizzazioni molteplici e frequenti attività pubblicitarie”** ed ha precisato (rigettando un motivo di ricorso teso a valorizzare, con riferimento all'**articolo 1 L.F.**, esclusivamente l'attività svolta nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento) come l'accertamento della natura commerciale o meno dell'associazione e della sua attività richieda **“una valutazione complessiva, non limitata all'ultimo anno, volta a individuarne la natura anche alla stregua dei mezzi di finanziamento”**.

La seconda decisione è della sez. lavoro della **Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 23.08.2021)** che, in attesa della definitiva entrata in vigore della **riforma del lavoro sportivo**, ne conferma già oggi l'impalcatura.

Si **esclude**, infatti, **che la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#) costituisca una sorta di fattispecie autonoma per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico** (come sembrava avesse ritenuto la giurisprudenza precedente e la prassi amministrativa; sul punto si rimanda alla **circolare 1/2016** dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

Il giudice di secondo grado in esame ha statuito che **“.. la mera iscrizione” al registro Coni non è sufficiente a qualificare come redditi diversi, ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#), i compensi erogati agli istruttori sportivi** operanti all'interno della società medesima; **“ciò che rileva ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo è che l'attività svolta dall'atleta e/o dall'istruttore non abbia carattere professionale, essendo l'intento del legislatore quello di favorire lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non anche imprenditoriali. Dunque, anche qualora il soggetto in favore del quale l'attività è resa non persegua fine di lucro, se l'atleta o l'istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell'associazione sportiva, prevale l'esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell'obbligo contributivo.”**

La Corte poi così conclude: **“Appare, pertanto, evidente come tutte le dichiarazioni rese dagli istruttori, complessivamente valutate, denotino il carattere professionale della loro prestazione lavorativa all'interno della palestra gestita dalla società appellata, in ragione del possesso di titoli professionali per svolgere la loro attività di formazione dei soci, della continuità nel tempo della prestazione resa, protrattasi per svariati anni senza sostanziale soluzione di continuità, e della percezione di un corrispettivo non certamente simbolico, come attestano le ricevute ed i modelli 770 prodotti in atti. Ne deriva, dunque, che, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro con la società appellata, ciò che rileva ai fini della non sussunzione dei compensi percepiti nel paradigma normativo di cui all'articolo 67, comma 1, cit. è il carattere professionale della prestazione svolta dai tre istruttori sportivi.”** Pertanto si stabilisce l'obbligo di contributi per **istruttori** in possesso di titoli abilitanti.

Più che mai urge fare **chiarezza normativa** in materia.

IMPOSTE SUL REDDITO

Riserva di rivalutazione: luci e ombre sul calcolo della base imponibile

di **Alessandro Carlesimo**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua a tenere banco la questione attinente alle **modalità di calcolo della base imponibile da assumere ai fini dell'affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta**, sebbene la Corte di Cassazione si sia pronunciata in più occasioni sul punto.

Le incertezze "rivivono" a seguito della recente [risposta all'interpello n. 539/2021](#), nella quale l'Amministrazione sembra non condividere le conclusioni della Suprema Corte, confermando invece la linea interpretativa tenuta nei **precedenti documenti di prassi**.

Il tema, in particolare, riguarda trattamento del saldo attivo di rivalutazione confluito nel patrimonio netto a fronte dell'operazione **rivalutazione dei beni d'impresa**.

Detto importo, ottenuto per differenza tra incremento del valore netto contabile dei beni ed eventuale imposta sostitutiva dovuta, **è infatti imputato nel passivo dello stato patrimoniale** (direttamente al capitale ovvero accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame), con **vincolo fiscale alla distribuzione del corrispondente importo ai soci o ai partecipanti della società**.

In particolare, il **regime di sospensione d'imposta opera nel caso in cui l'impresa decida di optare per la cd. rivalutazione onerosa** (con riconoscimento degli effetti fiscali), nel qual caso, ai sensi dell'[articolo 13, commi 3 e 4, L. 342/2000](#), **le riserve vincolate oggetto di distribuzione concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito dell'impresa**.

Parimenti, secondo l'[articolo 110, comma 8, D.L. 104/2020](#), in caso di riallineamento è necessario apporre uno **specifico vincolo di sospensione d'imposta** ai fini fiscali su una o più riserve di patrimonio netto già esistenti, per un importo corrispondente ai differenziali allineati. Anche in questa ipotesi, l'atto di **distribuzione del saldo attivo ai soci o ai partecipanti comporta l'emersione di materia imponibile** in capo alla società (oltre che ai percipienti).

Dunque, in presenza dell'opzione per il **riconoscimento fiscale dei plusvalori**, ogni forma di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione **genera l'emersione di un imponibile**, calcolato in misura pari al **saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva del 3%**.

La tassazione, tuttavia, **non opera in caso di affrancamento della riserva in sospensione d'imposta**.

Tale possibilità è stata infatti riproposta dal legislatore nel cd. Decreto Agosto, nel cui testo è stata inclusa la possibilità di svincolare le riserve iscritte mediante **il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%**, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo.

L'istituto **dell'affrancamento determina la cessazione del regime di sospensione d'imposta, trasformando le riserve di rivalutazione/riallineamento in riserve di utili liberamente distribuibili ai soci**.

Il ricorso all'affrancamento, dunque, fa sì **che l'attribuzione ai soci del saldo attivo non generi alcun prelievo fiscale aggiuntivo in capo alla società**.

Da qui la necessità di **individuare la base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva dell'affrancamento (aliquota 10%)**, tenuto conto del fatto che le somme effettivamente disponibili per la **distribuzione** corrispondono al **saldo allocato nella riserva**, contabilizzato **al netto dell'imposta sostitutiva** sostenuta per il riconoscimento fiscale dei cespiti rivalutati o riallineati (pari al 3%).

Secondo il costante orientamento dell'Agenzia delle Entrate, la base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento coincide con il saldo attivo di rivalutazione iscritto nel passivo, aumentato dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori, pari al 3%.

Nella [Risposta all'interpello n. 539/2021](#) gli Uffici non si sono discostati dalla linea interpretativa tenuta nei precedenti documenti di prassi ([circolare 14/E/2017](#); [circolare 11/E/2009](#); [circolare 18/E/2006](#)), confermando appunto che **l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva debba essere assunto, ai fini dell'affrancamento, al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, a prescindere dal fatto che il saldo attivo venga esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva**.

La suddetta impostazione poggia sull'applicazione analogica dell'[articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#), il quale enuncia il **regime applicabile in caso di assegnazione ai soci delle riserve non affrancate**, prevedendo testualmente che *"...le somme attribuite ai soci o partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società"*.

Più in dettaglio, l'Agenzia **motiva l'applicazione di questo criterio argomentando che le stesse conclusioni "devono ritenersi applicabili anche all'opzione per l'affrancamento in quanto relative**

ad una situazione speculare e assimilabile, finalizzata a rendere il saldo disponibile per la distribuzione”.

Non dello stesso parere i Giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno **respinto a più riprese l'interpretazione dell'Agenzia**, ritenendo che **la fattispecie relativa alla distribuzione del saldo in assenza di affrancamento non possa essere trattata alla stregua dell'ipotesi distributiva in presenza dell'affrancamento** (Cassazione, n. 32204/2019; Cassazione, n. 11326/2020; Cassazione, n. 19772/2020).

Per questa via, in assenza di una espressa previsione normativa, l'imposta sostitutiva deve essere applicata al **saldo attivo di rivalutazione contabilizzato nella posta di patrimonio netto, il quale è determinato al netto dell'imposta sostitutiva** (al contrario, si assoggetterebbe a tassazione anche la quota di patrimonio rivalutato non distribuibile).

Secondo gli Ermellini, infatti, *“l'inserimento nella base imponibile dell'imposta sostitutiva di rivalutazione finirebbe invece con il colpire un **valore superiore** (l'importo di tale imposta) **rispetto a quello iscritto a riserva in bilancio, e non distribuibile**”.*

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trust: imposta di donazione e trust esteri nella bozza di circolare

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST: COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **bozza di circolare** sulla **fiscalità del trust** resa pubblica dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 agosto affronta anche il tema della **fiscalità indiretta del trust** con particolare riferimento all'**imposta di donazione e alle imposte ipotecarie e catastali**.

Si tratta, invero, dell'aspetto forse più atteso dagli **operatori del settore**. Lo spazio dedicato dalla bozza di circolare a questo tema risulta essere al contempo **rassicurante** ma forse anche **deludente**.

L'aspetto **rassicurante** discende dalla ormai raggiunta **sovrapposizione** perfetta o quasi tra **l'orientamento della Cassazione e la posizione della prassi**: **l'imposta risulta dovuta nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee al beneficiario** e non più, come storicamente sostenuto dalla [circolare 48/E/2007](#) in poi, nella **fase iniziale del passaggio dal disponente al trustee**.

Per altri versi la bozza appare un po' **deludente** laddove non affronta alcuni temi particolarmente delicati.

Innanzitutto non viene in alcun modo menzionata la questione della **sorte dell'imposta di donazione versata in sede di disposizione dei beni in trust**.

Il contribuente che, invece di instaurare contenzioso con l'Ufficio, avesse deciso di **pagare l'imposta all'inizio della vita del trust, deve pagare nuovamente?**

Invero, in molti casi, l'assoggettamento ad imposta di donazione ha comportato semplicemente una **erosione parziale o totale della franchigia** di un milione di euro prevista per le donazioni a favore di coniuge, ascendenti e discendenti.

Un ulteriore aspetto emerso in sede di **direttiva DAC6** attiene alle **attribuzioni effettuate dal trust estero** a favore dei **beneficiari residenti** mascherate sotto forma di **pagamenti di spese per conto del beneficiario**.

È il caso, per intenderci, del **trust** che paga ad esempio **spese mediche o scolastiche** nell'interesse del **beneficiario**.

Questo approccio, tuttavia, è **malvisto** ai fini del sistema CRS, in quanto **elude la comunicazione**. Questa casistica, **prescindendo da questioni di DAC6** che sono assolutamente irrilevanti se abbiamo a che fare esclusivamente con soggetti residenti, come viene considerata ai fini dell'**imposta di donazione**?

Il tema, poi, si connette all'ulteriore questione dell'**applicabilità dell'imposta di donazione** agli atti di **trasferimento di ricchezza non formalizzati**.

Di questi aspetti **non** vi è traccia nella **bozza di circolare**.

Ma veniamo al caso del **trust non residente**. La **bozza di circolare** chiarisce, al par. 3.3.2, che con riferimento agli **atti di attribuzione di patrimonio** posti in essere da trust esteri che risultano **formati all'estero**, gli stessi sono soggetti ad **obbligo di registrazione** nei seguenti casi:

- **nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. d) D.P.R. 131/1986**, ossia quando *“comportano **trasferimento della proprietà** ovvero **costituzione o trasferimento di altri diritti reali**, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato”*;
- nel caso di atti formati all'estero, il **comma 1-bis dell'articolo 55 D.Lgs. 346/1990** dispone la **registrazione in termine fisso** per *“gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”*.

La prima ipotesi è legata alla **territorialità dell'imposta di successione e donazione** che si applica, se il *de cuius* o il donante è non residente e se l'atto è formato all'estero, su determinati **beni che si trovano in Italia**.

La **seconda ipotesi** appare più scivolosa, in quanto potrebbe far pensare, ad una lettura superficiale, ad un **assoggettamento ad imposta di donazione in Italia** per il solo fatto che il beneficiario è residente in Italia. In realtà così non è. Se il disponente è non residente ed **il patrimonio non è costituito da immobili o aziende italiani**, l'**imposta di donazione non è dovuta**.

In tal senso, infatti, si pone anche la [risposta all'istanza di interpello n. 351/2021](#) dove è stato affrontato il caso di un **trust americano** con un **disponente non residente ed un beneficiario italiano**.

L'Agenzia, pur rilevando che il **trasferimento dal trustee al beneficiario** sconta l'**imposta di donazione**, osserva che *“Tuttavia, nel caso di specie, assumono rilievo le circostanze che il disponente del Trust era residente negli Stati Uniti e che il bene oggetto dell'attribuzione è una attività finanziaria costituita da un credito nei confronti del Trust”*.

*Conseguentemente, l'assenza del presupposto della territorialità di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 **preclude l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni** all'attribuzione delle somme da parte del Trust".*

Sulla stessa scia si colloca la [risposta all'istanza di interpello n. 310/2019](#) ove è stato chiarito che se un **donante residente all'estero** dona a favore di un **beneficiario**, residente in Italia, una somma di denaro depositata all'estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico **non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato**.

Secondo la risposta ad interpello, l'obbligo di **registrazione** sussiste solo se il donante è **residente in Italia**.

Nella **bozza di circolare** si legge come *"l'atto di costituzione dei beni in trust, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad **arricchire i beneficiari** per mezzo del **programma negoziale attuato tramite il trustee**. Tale **obbligo di registrazione** non contrasta con la circostanza che **l'imposta sulle successioni e donazioni**, come chiarito nei paragrafi precedenti, **verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari**".*

La bozza di circolare, evidentemente, ha in mente il caso del **disponente residente in Italia**.

Ed infatti, si legge che *"in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il **disponente del trust sia residente in Italia**, agli **atti di attribuzioni** di patrimonio sarà applicabile **l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni**, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero*.

*Nel caso in cui il **disponente non risieda in Italia**, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà **applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato**".*

DIRITTO SOCIETARIO

Ammesso il supplente del sindaco unico nelle Srl

di **Fabio Landuzzi**

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Caso n. 3/2021** di **Assonime** si sofferma sul tema della **legittimità**, o meno, della **nomina del sindaco supplente** nelle società a responsabilità limitata che si dotano di un **organo di controllo monocratico**: il sindaco unico.

È questa anche l'occasione per ricordare che, a norma dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), nelle Srl l'organo di controllo è in via **immediata e naturale** costituito in **forma monocratica**; solo per decisione dei soci, o per disposizione statutaria, l'organo di controllo può assumere la **forma pluripersonale** del collegio sindacale.

La norma, nel caso di nomina dell'organo monocratico, **non prevede** però in modo esplicito che venga nominato anche **l'organo supplente** che, nel caso del collegio sindacale, assolve alla funzione di **assicurare continuità all'organo di controllo** in caso di una causa sopravvenuta di **cessazione dell'incarico** prima della sua naturale scadenza.

Tuttavia, nella disciplina dei controlli nelle Srl esiste, al **comma 4** dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), un **rinvio esplicito**, in caso di **nomina dell'organo di controllo**, alle **"disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni"**.

In questo contesto si è posto quindi da subito **il tema**, non solo accademico bensì concreto, se si pensa alla già citata esigenza di assicurare **continuità all'azione dell'organo di controllo**, se nelle Srl dotate di sindaco unico sia consentito ai soci **nominare un sindaco supplente**, oppure se questa decisione sia impedita in modo **inderogabile** dalla sua mancata **esplicita previsione** contenuta nell'[articolo 2477 cod. civ.](#).

L'argomento, come ricorda Assonime, ha sollecitato la formazione di **due diversi orientamenti**.

Una **prima tesi**, secondo la quale **non sarebbe ammessa** la nomina del supplente del sindaco unico, in forza di una **interpretazione letterale della norma** che prevede solamente un membro effettivo, è stata sostenuta, tra gli altri, dal **Mise** con il parere del 28.08.2012, dal **Consiglio**

Nazionale del Notariato nello Studio d'impresa n. 113-2012, e dal **Notariato di Milano** nella Massima n. 123.

Una **seconda tesi**, invece, apriva alla **possibilità della nomina del supplente** del sindaco unico di Srl, dando peso proprio al **rinvio alla disciplina del collegio sindacale nelle Spa** di cui al citato comma 4, dell'[articolo 2477 cod. civ.](#)

Ebbene, ha dato forza a questa seconda soluzione una pronuncia del **Tribunale di Milano dell'11.03.2019**, che ha ora sollecitato la disamina pubblicata da Assonime.

Il caso riguardava proprio una **Srl con sindaco unico** la cui delibera di nomina, che era stata **iscritta dal registro delle imprese**, aveva incluso anche l'indicazione di un supplente; successivamente, lo stesso registro delle imprese, ritenendo di essere incorso in un **errore materiale**, ne aveva **chiesto la cancellazione**.

Il Tribunale di Milano ha **respinto questa istanza**, confermando perciò la nomina del **supplente** del sindaco unico, dando forza alla **salvaguardia del principio di continuità dell'organo di controllo**.

A questo punto, ritenendo **condivisibile la soluzione** a cui ha acceduto il Giudice milanese, si può ragionevolmente ritenere **ammissibili entrambi i comportamenti**, rimettendo la decisione alla **autonomia decisionale dei soci** della Srl che sarebbero perciò legittimati sia a **nominare il solo sindaco unico** effettivo, o in alternativa ad accompagnare la sua designazione con quella di **un supplente**; né quest'ultima opzione sembra poter essere preclusa laddove non fosse contemplata in una **esplicita previsione statutaria**, poiché non sembrano esservi argomenti di rilievo tale da poter collocare questa materia nell'ambito delle stringenti **riserve statutarie**.

La soluzione finale a cui perviene Assonime, nel senso di demandare quindi all'**autonomia decisionale delle parti**, è del tutto condivisibile.

Si può aggiungere che la previsione della figura del supplente, oltre ad essere **meritevole di tutela**, visto che va nella direzione di garantire in ogni caso la continuità dell'azione dell'organo di controllo, sotto il profilo professionale sembra presentare anche **maggiori cautele per la persona del sindaco** unico nel caso di **rinuncia all'incarico**, per avere maggiore certezza della sua cessazione per via dell'**automatico subentro** del supplente.

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Un giornalismo che racconta soluzioni è affidabile: i dati in un nuovo studio

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Il **giornalismo costruttivo** e delle soluzioni può essere una svolta nell'informazione. Lo afferma uno **studio** condotto dalla società di ricerche sul mondo dei media SmithGeiger e commissionato dal *Solutions Journalism Network*. Questa **indagine ha coinvolto 638 persone** di età compresa tra i 18 e i 54 anni.

Il punto di partenza della ricerca è stato il **focus su un trend** evidenziato in questi ultimi anni, in particolare durante la pandemia. Le persone hanno dimostrato una **costante perdita di fiducia nelle notizie prodotte dai mass media**. Questo ha generato, di conseguenza, un **interesse sempre maggiore in un giornalismo costruttivo e di qualità**. Un bisogno che è andato delineandosi nei lettori: **comprendere la realtà e sentirsi meno sopraffatti dalle notizie**.

Il **51%** delle persone intervistate nell'indagine ha affermato di **preferire le storie di giornalismo costruttivo e delle soluzioni** (di questi il 53% appartiene alla fascia di età 18-45 anni e il 47% alla fascia di età 45-54 anni). Il **32%** degli intervistati, invece, ha dichiarato di ritenere che siano **più interessanti le storie incentrate sul problema**. Dato, questo, che può essere letto considerando come siamo stati abituati a informarci dai grandi media. È più immediato immaginare narrazioni problematiche che di soluzione. L'**83%** degli intervistati, inoltre, ha affermato di **fidarsi delle storie di giornalismo costruttivo** perché **più affidabili** e il **61%** ha dichiarato di ritenere **più interessante da leggere e ascoltare** questo tipo di narrazione. Questi dati risultano coerenti anche considerando le differenze demografiche come età, sesso, posizione e convinzioni politiche.

Come vengono percepiti dai lettori gli articoli con un taglio costruttivo che vengono intercettati sui media?

Dallo studio di *SmithGeiger* sono emersi **5 aspetti** su cui vale la pena riflettere da lettori e da giornalisti. Le **notizie proposte come giornalismo costruttivo e di soluzione**:

1. Aiutano a **fare la differenza** nella propria comunità (dal 42% al 25%)
2. Garantiscono la **profondità delle informazioni** (dal 41% al 30%)
3. Forniscono un **nuovo approccio alle storie** (dal 40% al 25%)
4. Raccontano **ciò che conta** (dal 37% al 28%)
5. Offrono **qualità della narrazione** (dal 37% al 30%)

Il giornalismo delle soluzioni, secondo quanto emerso dalla ricerca, **aiuta a comprendere la realtà.**

Tra le persone intervistate è emerso che **l'88% ritiene di aver reagito in modo positivo a una storia di giornalismo costruttivo.** Un dato che pone l'attenzione su come, il giornalismo che punta alla narrazione di azioni concrete che mirano a risolvere i problemi della comunità, venga apprezzato da chi legge. A dare ancora più forza a questo dato è il fatto che il **52%** degli intervistati abbia associato l'**aggettivo "edificante"** a questo tipo di giornalismo. Il **37%** di loro ha affermato di poter definire **ponderata la narrazione costruttiva.** Infine, circa il **10%** delle persone coinvolte nella ricerca ritiene che un articolo di giornalismo costruttivo abbia consentito loro di **comprendere meglio un problema** rispetto alla copertura tradizionale dei media.

Secondo i ricercatori che hanno condotto questa indagine, **il 2021 può essere definito come l'anno delle soluzioni.** Un pensiero che nasce dall'**osservazione e dall'ascolto dei lettori** che sembrano richiedere a gran voce una maggiore connessione con la propria comunità anche attraverso i media. Ecco che allora diventa importante proporre loro **approfondimenti costruttivi, edificanti, ponderati e orientati alle soluzioni.** Quelle che esistono ma vanno intercettate e raccontate.

Per approfondire il giornalismo costruttivo [clicca qui](#)

